



COMUNE DI CALVIGNASCO
Provincia di Milano

**DELIBERAZIONE DELLA
CONSIGLIO COMUNALE**

CODICE ENTE 10930

Adunanza ordinaria - prima convocazione - seduta pubblica

Delibera N. 14 del 02/07/2015

OGGETTO

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIP
(TARIFFA PUNTUALE) EX ART 1 COMMA 668 LEGGE 27 DICEMBRE 2013
N 147.**

L'anno **DUEMILAQUINDICI**, il giorno **DUE** del mese di **LUGLIO**, alle ore **18.30** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge sono oggi convocati in seduta,

presso la sede Comunale, i Consiglieri Comunali.

Consiglieri Comunali.

Partecipa all'adunanza il Segretario comunale **dott. Mariano CINGOLANI** che esegue l'appello nominale:

1. Matteo	Motta	Presente
2. Giuseppe	Moschini	Assente
3. Elisa	Farina	Presente
4. Luca	Giani	Presente
5. Nicolò	Roccia	Presente
6. Emilio Felice	Bossi	Presente
7. Fiorenzo Alberto	Canali	Presente

Si constata che risultano presenti n. **6** Consiglieri e assenti n. **1** Consiglieri

Il Sig. Matteo MOTTA, Sindaco, assunta la Presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, del giorno dell'odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO che con Delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____ veniva approvato il primo regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti puntuale (TARIP) composto da Quarantatré articoli;

VISTO che il Consorzio dei comuni dei Navigli, con sede in Albairate, di cui il comune di Calvignasco fa parte, con nota prot. N. 1004 del 14/04/2015 ha comunicato che l'assemblea consortile del 30/03/2015 ha predisposto un nuovo schema di regolamento per la TARIP, che recepisce gli ultimi aggiornamenti legislativi in materia;

Ritenuto di approvare la proposta inviata dal Consorzio dei Comuni dei Navigli

VISTO l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 13 Maggio 2015, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l'anno 2015 al 30 Luglio 2015;

Visto l'allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Visto l'allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno;

Dopo ampia ed esaustiva discussione in merito;

Con votazione unanime favorevole resa a norma di legge

DELIBERA

1. DI approvare il “Regolamento per l'applicazione della TARIP (Tariffa Puntuale) ex art 1 comma 668 Legge n 147 del 27/12/2013, come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. DI prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015;
- 3 DI inviare copia della presente deliberazione al Consorzio dei Comuni dei Navigli;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza;

Visto l'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole resa a norma di legge

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile

PER COMUNI A TARIP CORRISPETTIVO

COMUNE DI

**BOZZA DI REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIP (tariffa puntuale) ex art.1
comma 668 Legge 27 dicembre 2013 n. 147**

Approvato con deliberazione C.C. n. Del

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446, ha per oggetto la disciplina della TARIP diretta alla copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, prevista dall'art. 1 comma 668 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Istituzione della tariffa

1. Per la copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, effettuata dal Gestore del Servizio è istituita sul territorio comunale la tariffa rifiuti di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 147/2013.

Art. 3 - Determinazione della tariffa

1. La tariffa è determinata, ai sensi dell'art.1 commi 651 e 668 della Legge n. 147/2013, sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.

2. La tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui all'art.1 comma 683 della Legge n. 147/2013, a valere per l'anno di riferimento. Il Piano Finanziario è redatto secondo le indicazioni del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, ed è approvato dal Consiglio Comunale. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.

3. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

5. È fatta salva ai sensi del comma 666 art. 1 Legge 147/2013 l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all' articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

6. La tariffa, ai sensi del comma 668 art. 1 Legge 147/2013, è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, che è anche titolare del credito dell'utenza.

7. Il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nelle more della completa attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, è individuato nell'Azienda Speciale "Consorzio dei Comuni dei Navigli" (di seguito "CCN").

8. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

9. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

Art. 4 - Presupposti per l'applicazione della tariffa

1. La tariffa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale, che producano o che potenzialmente siano suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della Legge 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione della tariffa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (TIA2). Per le altre unità immobiliari, la superficie da utilizzare per il calcolo della TARI, ai sensi del comma 648 dell'art. 1 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile.

3. Per le altre unità immobiliari, la superficie da utilizzare per il calcolo della TARI, ai sensi del comma 648 dell'art. 1 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile. La superficie calpestabile viene misurata come segue:

- a) la superficie dei locali assoggettabile a TARI è misurata al netto dei muri, escludendo i balconi e le terrazze;
- b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a TARI è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;
- c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato;
- d) la superficie dei locali e delle aree assoggettabili a TARI è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale) o da misurazione diretta. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto se si tratta di aree di proprietà privata o dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. E' fatto obbligo al soggetto responsabile del pagamento di presentare al CCN, solo in caso di variazioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali in multiproprietà e del centro commerciale integrato.

5. La tariffa è commisurata all'intero anno solare ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 1.

Art. 5 - Superfici soggette a tariffa

1. Sono soggetti a tariffa tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato qualunque sia la loro destinazione a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico-edilizio, compresi quelli accessori o pertinenziali, e qualunque sia il loro uso, purchè, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogni qualvolta è ufficialmente consentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.

2. Sono altresì soggette a tariffa tutte le aree scoperte operative occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, considerandosi tali anche quelle coperte da tettoie o altre strutture e aperte su almeno un lato, comprese quelle accessorie e pertinenziali.

Art. 6 - Superfici non soggetti a tariffa

1. Non sono soggetti all'applicazione della tariffa i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- locali di cui all'art. 7 comma 2;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- le parti degli impianti sportivi, coperte o scoperte, in cui si svolge effettivamente l'esercizio dell'attività sportiva.

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tariffabili, ad eccezione delle aree scoperte operative.

c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 7 – Esclusione / Riduzione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a. le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b. le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c. Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.
2. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARIP non si tiene conto, limitatamente al 50% della quota fissa e della quota variabile, di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati sulla base delle disposizioni del presente regolamento, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento della quota variabile pari al 20%.
4. Per fruire dell'esclusione o riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro il 31 Maggio dell'anno successivo a quello di competenza dell'agevolazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
5. Le riduzioni/esclusioni sono applicate a condizione che sia stata presentata la denuncia originaria o di variazione con l'indicazione delle superfici interessate alla riduzione/esclusione. La mancata presentazione della documentazione attestante lo smaltimento così come indicato nel punto b) di cui sopra, comporta la revoca del beneficio e la fatturazione in sede di conguaglio da parte del soggetto gestore relativamente alle intere superfici su cui insiste l'attività produttiva e magazzini ad essa correlati.

Art. 8 - Esenzioni

1. Sono esenti dalla tariffa:

- a) gli edifici adibiti a scuole di ogni ordine e grado, pubbliche. Resta ferma la disciplina della tariffa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tariffa. Il Ministero della pubblica istruzione provvederà a corrispondere direttamente al Comune, che lo trasferirà a sua volta al CCN, un contributo forfetario determinato sulla base del numero degli alunni iscritti e non sulla superficie;
- b) locali e le aree per i quali la tariffa sarebbe integralmente a carico del Comune;
- c) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi gli annessi locali adibiti a usi diversi dal culto;
- d) i locali, già assoggettati alla tariffa per l'utenza domestica, che sono utilizzati da professionisti o artigiani c/terzi le cui attività sono svolte all'interno delle proprie abitazioni e non determinano produzione di rifiuti.

2. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato che deve dimostrare di averne diritto.

Art. 9 - Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio

La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 10 - Obbligazione tariffaria

1. L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e termina lo stesso giorno in cui si è verificata la cessazione, se la denuncia di cessazione è presentata entro i termini previsti dall'art. 32 comma 4).

2. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, comunicata oltre i termini previsti dall'art. 32 comma 4), dà diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dal giorno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione.

3. In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione, nel corso dell'anno in cui la stessa si è verificata, la tariffa non è dovuta se l'utente dimostri che la stessa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione l'obbligazione tariffaria non si protrae alle annualità successive:

a) quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata, in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tariffaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio;

b) quando la cessazione è riferita ad un trasferimento all'interno di uno dei Comuni appartenenti al CCN.

5. Il CCN in collaborazione con il Comune procede alla cessazione d'ufficio delle utenze nel caso di emigrazione in altro Comune di tutto il nucleo familiare nel caso in cui i locali siano stati occupati a titolo di locazione; nello stesso tempo deve essere attivato l'accertamento nei confronti del proprietario dei locali.

TITOLO II - SISTEMA DI TARIFFAZIONE PUNTUALE

Art. 11 - Tariffa di riferimento

1. La tariffa di riferimento è determinata in modo che il totale delle entrate rispetti il grado di copertura integrale dei costi di gestione di cui all'art. 3, comma 4 del presente Regolamento.

2. Le forme tecniche di misurazione indiretta delle produzioni dei rifiuti, per ogni tipo di utenza, mediante il calcolo del peso specifico per raccolta moltiplicato il volume conferito, consentono di determinare la quota variabile per ogni utenza.

Art. 12 – Determinazione della tariffa puntuale

1. Sulla base della tariffa di riferimento, il Comune individua il costo complessivo del servizio e determina la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto

conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito, e del tasso di inflazione programmato.

2. La tariffa è composta da una parte fissa (TF), determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile (TV), rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.

3. La parte fissa TF deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$\Sigma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK + CRT_f + CRD_f + ACC$$

dove:

CSL	=	Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche
CARC	=	Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso
CGG	=	Costi Generali di Gestione
CCD	=	Costi Comuni Diversi
AC	=	Altri Costi
CK	=	Costi d'uso del Capitale
ACC	=	Fondo rischi svalutazione crediti
CRT_f	=	Costi di Raccolta e Trasporto RSU da attribuire alla parte fissa
CRD_f	=	Costi di Raccolta Differenziata per materiale da attribuire alla parte fissa

4. La parte variabile TV, invece, dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza e deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$\Sigma TV = CRT_v + CTS + CRD_v + CTR$$

dove:

CRT_v	=	Costi di Raccolta e Trasporto RSU da attribuire alla parte variabile.
CTS	=	Costi di Trattamento e Smaltimento RSU.
CRD_v	=	Costi di Raccolta Differenziata per materiale da attribuire alla parte variabile.
CTR	=	Costi di Trattamento e Riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia.

Art. 13 - Componenti di costo

1. Le componenti di costo della tariffa sono definite come segue:

1.1. **Costi operativi di gestione - CG**

a) **CGIND** = costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati
In tali costi sono compresi: **CSL, CRT_f, CRT_v, CTS, AC**

b) **CGD** = costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata
In tali costi sono compresi: **CRD_f, CRD_v, CTR**

Nel computo dei costi **CGD** non sono inclusi:

- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal CONAI qualora venga corrisposto il relativo contributo;
- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei produttori e utilizzatori.

1.2. **Costi Comuni - CC**

In tali costi sono compresi: **CARC, CGG, CCD**

Il criterio di allocazione dei costi comuni raccomandato è fondato sulla ponderazione rispetto all'incidenza del costo degli addetti (70%) ed alla incidenza del costo operativo sul totale (30%).

1.3. **Costi d'uso del Capitale - CK**

I costi d'uso del capitale comprendono: Ammortamenti (Amm.), Accantonamenti (Acc.) e Remunerazione del capitale investito (R.).

I costi d'uso del capitale sono calcolati come segue:

$$CK_n = Amm_n + Acc_n + R_n$$

La remunerazione del capitale è inizialmente calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione R indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti. La remunerazione del capitale è sviluppata nel tempo sulla base di tre addendi:

$$R_n = r_n (KN_{n-1} + I_n + F_n)$$

dove:

r_n = Tasso di remunerazione del capitale impiegato

KN_{n-1} = Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette)

I_n = Investimenti programmati nell'esercizio di riferimento

F_n = Fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo ex-post, cioè riferito all'anno precedente, tra investimenti realizzati e investimenti programmati.

1.4 **Accantonamenti**

Accantonamento per un fondo rischi su crediti di utenze che potrebbero essere dichiarati inesigibili.

2. Il CCN deve evidenziare tutte le voci di costo che hanno determinato l'entità del servizio preposto. Nel caso di smaltimento di rifiuti indifferenziati presso impianti di terzi, il soggetto gestore dell'impianto dovrà evidenziare, all'interno del prezzo richiesto, la quota relativa ai costi riconducibili all'impiego del capitale (CK), al fine di attribuirli nella parte fissa della tariffa.

Art. 14 - Metodo utilizzato

1. Le utenze sono articolate in due fasce secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 1 del DPR 158/99:

- utenza domestica: comprendente tutte le abitazioni civili;
- utenza non domestiche comprendente non solo tutte le attività economiche presenti sul territorio comunale (fabbriche, attività commerciali, laboratori artigianali, uffici di società private, banche, laboratori di analisi, gabinetti medici, ecc.) ma anche gli enti, le comunità, gli ospedali, le case di riposo, i circoli, le associazioni culturali, politiche, sindacali, sportive mutualistiche, benefiche, ecc..

2. I costi totali vanno ripartiti tra i due tipi di utenze in modo da assicurare l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'art. 238 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152.

3. I costi fissi e i costi variabili sono attribuiti ai due tipi di utenze in percentuale da stabilire in proporzione all'incidenza degli stessi sul totale dei costi sostenuti.

4. Le percentuali di attribuzione di cui al comma 2 e 3 vengono stabilite annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

Art. 15 - Determinazione dei coefficienti per le utenze domestiche

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.

2. Il Comune determina i coefficienti di adattamento (K_a) per superficie e numero di componenti da attribuire alla parte fissa della tariffa desumendoli dalla tabella 1a/1b allegata al DPR 158/99 o determinandoli in via sperimentale attraverso analisi proprie effettuate valutando la produzione di rifiuti di ogni singola categoria di utenza.

3. I coefficienti di cui al comma precedente saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della relativa delibera in sede di predisposizione del bilancio preventivo.

Art. 16 - Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della tariffa

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto della specificità della realtà socio-economica del Comune. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.

2. Il Comune determina i coefficienti potenziali di produzione (K_c) da attribuire alla parte fissa della tariffa desumendoli dalla tabella 3a/3b allegata al DPR 158/99 o determinandoli in via sperimentale attraverso analisi proprie effettuate valutando la produzione di rifiuti di ogni singola categoria di utenza.

3. I coefficienti di cui al comma precedente saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della relativa delibera in sede di predisposizione del bilancio preventivo.

4. È ammesso l'inserimento di altre categorie generiche, oltre a quelle individuate in sede di predisposizione del bilancio preventivo, nei casi di eventuali categorie che dovessero sorgere nel corso dell'anno e di quelle che per loro natura dimostrino di non produrre secondo l'indice di produttività assegnato.

Art. 17 - Assegnazione delle utenze alle classi di attività

1. L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste dal precedente art.16, viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione della CC.II.AA, evidenziata nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività del Comune. In mancanza o in caso di divergenza, si ha riferimento all'attività effettivamente svolta.

2. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diverse destinazioni d'uso (es. superfici vendita, esposizione, deposito, ecc.).

Art. 18- Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) corretta per un coefficiente di adattamento (K_a) secondo la seguente espressione:

$$TFd(n, S) = Quf * S * Ka(n)$$

dove:

TFd(n, S) = quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S.

n = numero di componenti del nucleo familiare.

S = superficie dell'abitazione (mq).

Quf = quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka).

$$Quf = Ctuf / \sum_n S_{tot}(n) * Ka(n)$$

dove:

Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.

S_{tot}(n) = superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare.

Ka(n) = coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (€/kg) per la quantità di rifiuto prodotto dalla singola utenza secondo la seguente espressione:

$$TVd(n) = Quv * Cu$$

dove:

TVd(n) = quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare.

Quv = quantità di rifiuti prodotti dalla singola utenza.

Cu = costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.

Art. 19 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la seguente espressione:

$$TFnd(ap, Sap) = Qapf * Sap(ap) * Kc(ap)$$

dove:

TFnd(ap, Sap) = quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap.

Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

Qapf = quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc)

$$Qapf = Ctapf / \sum_{ap} S_{tot}(ap) * Kc(ap)$$

dove:

Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche.

S_{tot}(ap) = superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap.

Kc(ap) = coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (€/kg) per la quantità di rifiuti prodotti dalla singola utenza secondo la seguente espressione:

$$TVnd = Cu * Quv$$

dove:

TVnd = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica.

Cu = costo unitario (€/Kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.

Quv = quantità di rifiuti effettivamente prodotti dall'utenza non domestica.

Art. 20 - Utenze non stabilmente attive

1. Per "utenze non stabilmente attive", previste dall'art. 7, comma 3 del DPR 158/99, si intendono:

- per le utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero che, nel corso dell'anno solare, occupano o conducono locali per un periodo inferiore a 183 giorni, anche non consecutivi.

- per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

2. Per le utenze non domestiche si applica il metodo di cui all'art. 19 per il periodo di occupazione o conduzione risultante dall'atto di autorizzazione o se, superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione. La tariffa viene determinata su base giornaliera relativamente alla categoria di riferimento con un minimo imponibile di Euro 15.

3. Per le utenze domestiche sono associati ai fini del calcolo della tariffa:

- nucleo 1 per tutte le superfici.

Al fine di verificare che l'utenza non sia stabilmente attiva, possono essere richiesti, a cura del soggetto gestore e/o del Comune, copia delle bollette dei consumi per le utenze a rete.

A queste sarà applicata la riduzione di cui all' art. 22, comma 2.

Art. 21- Modalità di realizzazione del servizio

1. Il sistema di rilevazione della produzione dei rifiuti, metodo volumetrico indiretto, introdotto dal Comune, consente di applicare la tariffa secondo quanto previsto dal DPR 158/99.

2. Il servizio è organizzato in modo da realizzare la differenziazione dei rifiuti e consentire la misurazione della frazione del "resto", rifiuti indifferenziati, con il:

- Sistema a transponder

L'identificazione del conferimento dei rifiuti urbani, avviene mediante l'utilizzo di RFID tag, applicati a contenitori stabili, utilizzati per più conferimenti dallo stesso utente, esempio contenitori rigidi di diverse capacità.

Con l'applicazione del sistema, avviene comunque l'associazione del codice RFID tag all'utente, attribuendo inoltre il volume del contenitore utilizzato. Mediante un lettore RFID posto sull'automezzo di raccolta, viene rilevato il conferimento del rifiuto. Le fasi successive alla lettura, che portano alla fatturazione all'utente dei rifiuti conferiti, sono automatizzate e non richiedono alcun intervento

manuale. La quantità prodotta da ogni singola utenza sarà calcolata determinando il peso specifico medio per periodo di fatturazione.

Possono essere utilizzati contenitori condominiali e per questo la capacità totale sarà distribuita su tutti gli utenti in relazione al nucleo familiare.

3. Per la raccolta dei rifiuti differenziati, gli utenti hanno a disposizione appositi contenitori. Per alcuni tipi di rifiuti differenziati, i contenitori potranno essere predisposti direttamente dal gestore del servizio (per esempio: campane stradali per il vetro e l'alluminio o contenitori per i medicinali scaduti presso le farmacie e gli ambulatori medici). I rifiuti differenziati potranno anche essere conferiti direttamente dalle utenze presso l'Ecocentro ed in particolare per le utenze attività i conferimenti sono disciplinati da un'apposita Convenzione.

4. Non saranno raccolti i rifiuti contenuti in contenitori diversi da quelli messi a disposizione dal CCN. L'Amministrazione comunale provvederà ad individuare l'autore dell'abbandono dei rifiuti, che sarà soggetto a sanzione amministrativa, secondo quanto previsto da questo Regolamento.

TITOLO III - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Art. 22 - Riduzioni della Tariffa.

1. La tariffa è ridotta per quota fissa e quota variabile nei seguenti casi:

- a) fino al 60% per locali o aree soggetti a tariffazione, destinati ad associazioni ed istituzioni culturali, politiche, sindacali, mutualistiche, benefiche, ospedali, istituti pubblici di ricovero, assistenziali, collegi, convitti, conventi e cooperative sociali;
- b) del 60% quando i locali o le aree soggetti a tariffazione sono distanti più di 500 metri dal punto di raccolta.

2. La tariffa è ridotta del 30%, per quota fissa e quota variabile nei seguenti casi:

- a) per locali o aree soggetti a tariffazione tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo. Tale destinazione d'uso deve essere specificata nella denuncia originaria o di variazione. La riduzione si applica inoltre per le abitazioni di persone che risiedono o hanno la dimora in località al di fuori del territorio nazionale per più di 183 giorni all'anno. Il Comune si riserva di accertare quanto dichiarato;
- b) per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo. Tale destinazione d'uso deve risultare dalla licenza o dalla autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
- c) fabbricati rurali ad uso abitativo.

3. La tariffa è ridotta del 20%, per quota fissa e quota variabile nei seguenti casi:

- a) per locali o aree soggetti a tariffazione, nel caso di utenze domestiche che praticano il compostaggio. Condizione necessaria per l'applicazione della riduzione è la frequenza degli appositi corsi comunali, la relativa pratica e la presentazione della richiesta di rinnovo entro e non oltre il 31 Dicembre di ogni anno mediante la compilazione dell'apposito modulo. Agli utenti che fanno richiesta di riduzione per la pratica del compostaggio domestico non sarà consegnato l'apposito contenitore per il conferimento della frazione organica compostabile al servizio di raccolta porta a porta.

4. In attuazione del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche è applicato un coefficiente di riduzione della parte variabile della tariffa, proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero. A questo proposito si stabilisce che:

- per "riciclo" si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o altri fini;

- la riduzione, che comunque non potrà essere superiore al 60% della quota variabile della tariffa, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al riciclo, rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione Kd per la specifica categoria.

- nel calcolo dei quantitativi avviati al recupero e presi in considerazione per la determinazione della riduzione, sono esclusi i rifiuti recuperati, conferiti al servizio pubblico ed i rifiuti da imballaggio, avviati al riciclo.

Ai fini dell'applicazione della suddetta agevolazione per le utenze non domestiche il soggetto passivo deve produrre apposita dichiarazione al CCN, presentando idonea documentazione resa ai sensi di legge, attestante la quantità dei rifiuti avviata al recupero nell'anno di riferimento, nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti.

Tali agevolazioni verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

5. La TARI è ridotta del 50% per la quota fissa e variabile per locali o aree di cui all'art. 7 comma 2, nel caso di utenze non domestiche che producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi non assimilati ai rifiuti urbani al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

6. Nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, il Comune si riserva la facoltà di applicare delle riduzioni per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pre-trattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.

7. Le utenze interessate di cui ai commi 3b, 4 e 5 devono presentare il rinnovo della riduzione entro il 31 Maggio di ogni anno, corredata dalla documentazione comprovante lo smaltimento/recupero di rifiuti speciali di cui ai commi 3b e 4. La detrazione della tariffa sarà determinata a consuntivo e contabilizzata a conguaglio con la fatturazione dell'anno successivo.

8. Le riduzioni si applicano su richiesta dell'interessato e hanno decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello di dichiarazione.

9. Le riduzioni di cui ai commi 1, 2 sono mantenute anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuovo provvedimento, fino a che persistano le condizioni richieste e salvo nuove disposizioni regolamentari del Comune.

10. L'utente è obbligato a denunciare entro il 31 Ottobre di ogni anno il venire meno delle condizioni di applicazione delle tariffe ridotte di cui al comma 1, 2. In assenza di tale denuncia, si recupererà il contributo a decorrere dall'anno successivo a quello in cui era stata richiesta o denunciata l'applicabilità delle riduzioni. In tale caso, inoltre, si applicano le sanzioni previste dalla legge.

11. Le riduzioni dei commi precedenti non sono cumulabili.¹

Art. 23 - Agevolazioni per la raccolta differenziata

1. Per la raccolta differenziata viene assicurata, in conformità di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del DPR 158/99, la relativa agevolazione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati collettivi conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.

¹ **Nota importante:** gli sconti sopra riportati sono indicativi e pertanto ogni ente dovrà decidere, anche sulla base delle riduzioni e agevolazioni in vigore, che sconti prevedere con la Tari 2015.

2. Sono previsti incentivi per chi conferisce i rifiuti differenziati all'Ecocentro, a condizione che quest'ultimo sia dotato di uno specifico sistema di pesatura e sia disciplinato da un apposito Regolamento.

Art. 24 - Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico

1. Il Comune nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tariffa.

2. I soggetti che, dietro specifica richiesta da inoltrare agli uffici comunali, risultino avere titolo per la concessione del sussidio, sono le persone singole e i nuclei familiari riconosciuti idonei in base alla normativa ISEE, secondo i parametri annualmente stabiliti dall'organo esecutivo con l'atto con cui vengono definite le fasce ISEE.

Art. 25 – Copertura delle riduzioni e agevolazioni

1. Le somme corrispondenti alle riduzioni/agevolazioni di cui agli art. 22 comma 1, lettera a), comma 3 lettera a), art. 23 e art. 24 dovranno essere previste in un capitolo di spesa a parte da inserire nel Bilancio comunale; tali importi non potranno eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio ai sensi del comma 660 dell'art. 1 Legge 147/2013. In questo caso la copertura sarà assicurata da risorse diverse dai proventi della TARI e saranno specificatamente indicate nel Piano Finanziario.

Art. 26 - Servizi

1. All'utente sono garantiti i seguenti servizi:

- a) raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti;
- b) distribuzione del materiale per la raccolta dei rifiuti;
- c) consegna della tessera di identificazione "Navigli Card";
- d) sportello aperto al pubblico per eventuali richieste di informazioni, chiarimenti o per la distribuzione del materiale informativo;
- e) organizzazione di campagne informative ed incontri per informare e sensibilizzare i cittadini circa le problematiche dei rifiuti con l'obiettivo di ridurre la produzione e aumentare la differenziazione.

2. La tessera identificativa di cui al comma 1 lettera c) ha molteplici funzioni e vantaggi:

- identificazione automatica dell'utente che si presenta allo sportello del CCN;
- chiave d'accesso all'Ecocentro ed al servizio di raccolta differenziata che vi si svolge;
- validità illimitata in quanto non vengono stampati dati che possono variare nel tempo.

Art. 27 - Perdita o mancata restituzione della "Navigli Card"

1. In caso di perdita della tessera identificativa il contribuente deve denunciarne lo smarrimento al CCN e richiedere allo stesso un duplicato della "Navigli Card". Il costo per la stampa della nuova tessera verrà addebitato in fattura a € 2,50.

2. In caso di cessazione dell'utenza il contribuente dovrà restituire al CCN la tessera magnetica identificativa e tutto il materiale necessario alla raccolta differenziata.

Art. 28 - Conferimento dei rifiuti

1. I rifiuti differenziati ed indifferenziati devono essere conferiti utilizzando i contenitori e/o sacchi, debitamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.
2. I rifiuti indifferenziati devono essere conferiti in base alle modalità previste all'art. 21 del presente regolamento.
3. Tutti gli utenti sono tenuti ad osservare il sistema di gestione dei rifiuti differenziati ed indifferenziati contenuto nell'opuscolo consegnato dall'Amministrazione comunale a tutte le utenze.

TITOLO IV - PRIVACY

Art. 29 - Il trattamento dei dati

1. L'acquisizione di informazioni relative ai contribuenti è un processo indispensabile per l'emissione dei ruoli per il pagamento della tariffa e per effettuare le relative elaborazioni statistiche.
2. Il trattamento dei dati così come dall'art. 4 comma 1 lettera p) del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 è effettuato dal CCN nel rispetto della normativa vigente.
3. Il Comune provvede, ad inviare al CCN le banche dati su supporto magnetico inerenti agli archivi anagrafici e agli archivi tributi. La comunicazione e la diffusione dei dati è legittima in base a quanto stabilito dagli artt. 30 e 19 comma 3 del D.Lgs n. 196/2003.
4. Secondo quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 ad ogni contribuente deve essere inviata un'informativa circa il trattamento che si compie sui suoi dati.
5. Nell'informativa sono specificate le finalità del trattamento di cui al comma 1, le misure di sicurezza adottate ed è infine garantita ai contribuenti la tutela della riservatezza dei dati.
6. Il consenso al trattamento dei dati di cui all'art. 23 del D.Lgs 196/2003 non è obbligatorio in base ai casi stabiliti dalle lettere a) e c) dell'art. 24 del D.Lgs 196/2003, ovvero, quando il trattamento attiene a dati provenienti da pubblici registri, elenchi o atti conoscibili da chiunque, perché la comunicazione e la diffusione sono necessarie per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
7. I dati sono registrati su supporti cartacei ed elettronici protetti e trattati informaticamente in via del tutto riservata dal CCN.
8. La tutela della riservatezza è garantita dall'impegno di non divulgare all'esterno i dati trattati.
9. La cancellazione del dato diventa un'operazione automatica nel momento in cui il contribuente cambia residenza e non compare più nelle banche dati comunali.

Art. 30 - Controlli e verifiche

1. Sono previsti controlli e verifiche sul sistema di raccolta in particolare sull'effettiva pratica del compostaggio domestico, sulla validità delle denunce uniche dei locali e sulle utenze la cui produzione della frazione "resto", rifiuti indifferenziati, è risultata pari a 0 (zero).

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il gestore può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante proprio personale debitamente autorizzato ed identificato con preavviso di almeno sette giorni.

TITOLO V - DENUNCE – ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE

Art. 31 - Funzionario responsabile

1. Il Sindaco designa il funzionario responsabile ai sensi dell'art. 1, commi 692, 693 della Legge 147/2013. In caso di affidamento in concessione il responsabile è il rappresentante legale del concessionario.

Art. 32 - Denuncia d'inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione

1. In occasione di iscrizioni o cancellazioni anagrafiche e altre pratiche concernenti la variazione di uno degli elementi necessari per il calcolo della tariffa (superficie, nucleo e tipo di attività), gli utenti devono sottoscrivere la denuncia unica dei locali ed aree tariffabili su modulo predisposto e disponibile sia presso gli uffici del CCN che presso gli uffici comunali.

2. La dichiarazione è sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

3. All'atto della dichiarazione viene rilasciata copia della denuncia.

4. Le denunce originarie, di variazione e di cessazione dovranno essere presentate entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui si è verificato l'evento ai sensi del comma 684 dell'art. 1 Legge 147/2013.

5. Le denunce di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione, devono essere correlate da documentazione comprovante le modifiche richieste, è possibile in sostituzione della documentazione richiesta, la presentazione di autocertificazioni in conformità alla normativa vigente.

6. La denuncia di variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione presentata nel corso dell'anno, nonché quella di cui all'art. 33 comma 3, produce i propri effetti a partire dal giorno in cui si è verificata. Nel caso in cui la denuncia venga presentata in ritardo la variazione non avrà effetto per le annualità già conguagliate, fatta salva l'attività di accertamento di cui all'art. 34.

Art. 33- Numero di persone occupanti i locali

1. Alle utenze intestate ai soggetti non residenti verrà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a quello indicato dall'art. 20 comma 3.

2. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

3. Per le utenze domestiche si fa riferimento al numero di persone indicate nella denuncia originaria. Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, va dichiarata all'ufficio tariffa del CCN, presentando apposita denuncia di variazione entro il termine di cui all'art. 32 comma 4). Tale denuncia deve essere presentata solo in caso di variazioni che comportano cambio di intestazione dell'utenza e per quelle non registrate negli archivi anagrafici.

Art. 34 – Accertamenti

1. Il CCN svolge le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia. Nell'esercizio di detta attività, il soggetto di cui sopra effettua le verifiche e i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali ed aree, tramite personale preposto ed autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

2. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del C.C.

3. Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se queste comportano l'applicazione della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata ne viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento copia della lettera firmata per accettazione.

4. Nel caso in cui l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso l'ufficio incaricato dell'accertamento o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.

5. Il contribuente che regolarizza la propria posizione tramite autodenuncia con dichiarazione di mancato o non corretto pagamento sarà tenuto a pagare una sanzione di un importo inferiore a quella in cui incorreranno gli evasori scoperti dagli accertamenti.

Art. 35 - Riscossione

1. Essendo stati realizzati nel territorio comunale sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso, col presente regolamento si prevede l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva e pertanto soggetta ad IVA, di cui al comma 668 dell'art.1 della Legge 147/2013, applicata e riscossa dal CCN nei modi e nelle forme consentite dalla normativa vigente.

2. Il CCN provvederà alla riscossione, anche coattiva, della tariffa nei modi e nelle forme consentite dalla normativa vigente.

3. La fattura non viene emessa per importi uguali o inferiori a 2,50 euro al lordo di IVA, addizionale provinciale.

4. La TARIP sarà è riscossa tramite emissione di fattura in acconto (calcolata sui 10/12 delle tariffe dell'anno precedente) con rate scadenti il 31/3 ed il 30/6; successivamente si procederà con un'emissione di saldo, con scadenza 31/10, elaborata con le tariffe definitive dell'anno di competenza e comprensiva del conguaglio dell'anno precedente. Nel caso in cui la fattura sia di importo inferiore ai 60 Euro sarà comunque previsto il pagamento in un'unica rata. Le modalità di versamento sono individuate nel MAV, BP o RID, oppure con servizi Web o POS di prossima attivazione da parte del CCN.

5. Le fatture sono spedite, a cura del CCN, all'indirizzo indicato dall'utente tramite il servizio postale, agenzie di recapito o posta elettronica.

6. L'utente che non paga entro il termine indicato nella fattura è considerato 'moroso'. Il CCN, trascorsi inutilmente 30 giorni dalla data di scadenza riportata nella fattura, invia all'utente, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, apposito sollecito di pagamento idoneo a liquidare la pretesa e fissare la scadenza in cui indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento. Nel predetto sollecito verranno addebitate all'utente anche le spese di emissione e di notifica, come definite dal contratto di servizio tra il Comune ed il CCN. Trascorso il termine indicato nel sollecito scritto, il CCN procederà al recupero del credito nelle forme consentite dalla normativa; in via prioritaria il CCN provvederà direttamente alla emissione delle ingiunzioni di pagamento ai sensi del Regio Decreto n. 639/1910 e del DL 248/2007 articolo 36 comma 2, con addebito dei costi di notifica come definite dal contratto di servizio tra il Comune ed il CCN, oltre agli interessi.

7. Su richiesta del contribuente, il CCN, a mezzo di determinazione del Direttore, nell'ambito delle direttive fornite dal Consiglio di Amministrazione, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino ad un massimo di 12 rate mensili, elevabili fino a 24 per importi superiori ad € 20.000,00; il numero delle rate sarà determinato anche in ragione dell'importo complessivo dovuto. Se l'importo è superiore ad € 10.000,00, la concessione della rateazione sarà subordinata alla valutazione della morosità pregressa e della condotta del contribuente.

8. Le somme dovute potranno essere rateizzate come segue:

- fino ad € 500,00 fino ad un massimo di 5 rate mensili, con importo minimo delle rate € 50/cad;
- da € 500,01 a € 2.500,00 fino ad un massimo di 8 rate mensili;
- da € 2.500,01 a € 5.000,00 fino ad un massimo di 10 rate mensili;
- da € 5.000,01 a € 20.000,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili;
- oltre € 20.000,01 fino ad un massimo di 24 rate mensili;
- in caso di richiesta di dilazione straordinaria oltre le 24 rate mensili è necessario acquisire il parere del Comune di competenza attraverso atto formale.

9. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, anche non consecutive:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c) il carico non può essere più rateizzato.

Sulla rateazione accordata sono applicati gli interessi nella misura del vigente tasso legale incrementato di 0,5 punti percentuali; gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Per la riduzione del debito dell'utente è sempre necessario l'atto formale del comune di residenza fatto salvo il caso di procedure concorsuali o fallimentari.

Art. 36 – Conguagli

1. Per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, è prevista, a seguito dell'approvazione del bilancio consuntivo, una fatturazione di conguaglio compensativo.

2. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni o cessazioni in corso dell'anno della tariffa saranno conteggiate nella fatturazione di cui al comma 1).

Art. 37- Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite, ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, con una sanzione amministrativa pecuniaria.

2. Per il recupero d'ufficio delle posizioni non dichiarate e dei versamenti non eseguiti dopo la notifica del sollecito, saranno addebitate le seguenti penalità a titolo di risarcimento del danno subito nonché delle spese sostenute:

- Tardiva presentazione della denuncia di attivazione utenza: € 85,00
- Omessa presentazione della denuncia di attivazione utenza da parte delle utenze: € 275,00
- Infedele dichiarazione: € 175,00
- Omessa comunicazione di variazione degli elementi che determinano la tariffa: € 175,00
- Mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693 dell'art. 1 Legge 147/2013, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso: € 300,00
- Mancato versamento della tariffa richiesta con il sollecito di pagamento: € 275,00 oltre gli interessi di mora nella misura del tasso di interesse legale, calcolati in ragione di anno per ogni giorno di ritardo oltre alle spese di generazione e notifica di cui al contratto di servizio tra Comune e CCN. I predetti interessi e spese saranno applicati nelle ingiunzioni di pagamento.

3. I suddetti importi saranno quantificati contestualmente alla contestazione di addebito con diritto dell'utente di produrre memorie e osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

4. Per le seguenti violazioni, il CCN procederà all'applicazione delle seguenti sanzioni qualora espressamente autorizzato dal Comune a seguito di accertamento dell'infrazione:

- a) mancata pratica del compostaggio domestico: recupero della riduzione applicata e maggiorazione del 100% sulla tariffa intera, sino ad un massimo di euro 500;
- b) interruzione dell'utilizzo di pannolini lavabili senza giustificazione: recupero della riduzione applicata e maggiorazione del 50% sulla tariffa intera, sino ad un massimo di euro 500;
- c) uso di sacchi e contenitori, aperti che non rispettano il volume previsto: € 100,00;
- d) conferimento di materiale non conforme alla tipologia del contenitore della raccolta differenziata: € 200,00

5. Ai fini della quantificazione della tariffa da recuperare il CCN, per la quota fissa della tariffa applicherà le tariffe previste per la corrispondente categoria dei componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche e al tipo di attività per le utenze non domestiche, sulla base della superficie rilevata, ai sensi dell'art. 34 del presente regolamento.

6. A cadenza semestrale (31/7 – 31/01) il CCN provvederà ad analizzare i mancati conferimenti ed a inoltrare agli utenti interessati, a mezzo lettera raccomandata A/R, la dichiarazione giustificativa di produzione uguale a zero con obbligo di risposta da parte dell'utente entro 30gg dal ricevimento delle predetta raccomandata. In caso di mancata restituzione si procederà all'applicazione di una penalità di € 100,00 per le utenze domestiche e € 200,00 per le utenze attività.

Le giustificazioni ricevute dagli utenti saranno analizzate dal CCN e rendicontate al Comune, che autorizzerà il CCN, per singola posizione, all'applicazione di sanzioni così determinate:

- utenze domestiche € 200,00;
- utenze non domestiche € 400,00.

In aggiunta alle sanzioni sopra citate verranno inoltre addebitati d'ufficio in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione:

- a) per le utenze domestiche, un quantitativo di chilogrammi corrispondenti ai seguenti volumi:

Categoria	Descrizione Categoria	Volume/annuo
1R	NUCLEO 1	900
2R	NUCLEO 2	1.600
3R	NUCLEO 3	2.000
4R	NUCLEO 4	2.500
5R	NUCLEO 5	2.900
6R	NUCLEO 6	3.100

- b) per le utenze non domestiche, la produzione verrà determinata sulla base dei coefficienti ministeriali di cui al DPR 158/99 (Kd minimi) della categoria di attività corrispondente ridotti del 50%.

Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al capo I° della legge 24.11.1981 n° 689 recante norme sulla depenalizzazione.

Con provvedimento (successivo) la G.C. determina i coefficienti delle categorie sperimentali assimilandole a quelle previste dal DPR 158/99.

Art. 38- Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 39 - Istanza di contestazione

1. L'intestatario dell'utenza, che ritenga non conforme alle norme del presente regolamento la valutazione delle superfici o di altri elementi determinanti ai fini dell'applicazione della tariffa, inoltra istanza al CCN contenente per iscritto ed in modo dettagliato le sue contestazioni.

2. Il ricevente l'istanza, risponde in forma scritta alla stessa, entro trenta giorni dalla acquisizione dei dati ed informazioni necessarie.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 - Entrata in vigore

Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a partire dal 1° Gennaio 2015.

Art. 41 - Abrogazioni

Alla data di entrata in vigore della tariffa disciplinata dal presente regolamento, a norma dell'art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, è soppressa l'applicazione della TARES. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento della tariffa relativa alle annualità pregresse.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 42 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 43 - Riferimenti di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1 commi 639 e seguenti della Legge 147/2013, al DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

COMUNE DI CALVIGNASCO

PROVINCIA DI MILANO

P.zza Fiume n° 5 -

Il sottoscritto Rag. Ennio D'Ercole , Revisore Unico del Comune di Calvignasco.

ESAMINATO

- Il Regolamento Comunale per l'applicazione del TARIP (TARIFFA PUNTUALE)

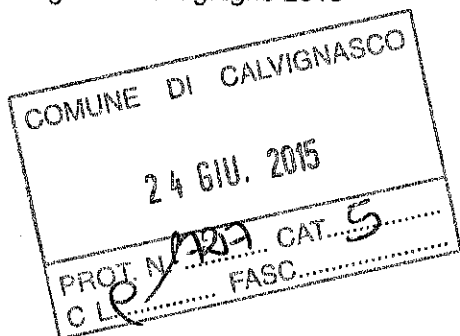
VISTA

- La proposta di deliberazione del Consiglio Comunale relativa all'approvazione del regolamento per l'applicazione della Tariffa Puntuale (TARIP);
- Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs 267/2000 dalla Responsabile dei servizi finanziari rag. Marinella Moliaschi;

ESPRIME

Parere favorevole, ai sensi dell'art. 239 del TUEL 267/2000 come modificato dalla legge 213 del 7/12/2012, all'approvazione del Regolamento Comunale per l'applicazione della TARIP (Tariffa Puntuale)

Calvignasco 22 giugno 2015



IL REVISORE UNICO

Rag. Ennio D'Ercole

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ennio D'Ercole', written over the printed name.

COMUNE DI CALVIGNASCO
Provincia di Milano

PARERI

RESI AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, D.LGS. 267/2000

PER LA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 02/07/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA (TARIFFA PUNTUALE) EX ART 1 COMMA 668 LEGGE 27 DICEMBRE 2013 N 147.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:

- ☒ Parere favorevole
- ☐ Parere sfavorevole per i seguenti motivi: .

IL RESPONSABILE DELL'AREA
FINANZE E TRIBUTI
Rag. Marinella MOLLASCHI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il ordine alla sola regolarità contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:

- ☒ Parere favorevole.
- ☐ Parere sfavorevole per i seguenti motivi:

IL RESPONSABILE DELL'AREA
FINANZE E TRIBUTI
Rag. Marinella MOLLASCHI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:

IL SINDACO
Ing. Matteo MOTTA



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Mariano CINGOLANI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art.124 del D.Lgs.267/2000)

Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia della suestesa deliberazione di C.C. viene pubblicata, per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.267/2000 a partire dal **15 LUG 2015**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Mariano CINGOLANI



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art.134 del D.Lgs.267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione di Consiglio Comunale:

- ☐ è divenuta esecutiva il ____/____/____ essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.
(art.134, comma 3, D.Lgs.267/2000)
- ☒ è divenuta immediatamente eseguibile per espressa deliberazione dell'Organo.
(art.134, comma 4, D.Lgs.267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Mariano CINGOLANI



IO SOTTOSCRITTO MESSO COMUNALE DICHIARO CHE IL PRESENTE

ATTO E' PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO ON LINE DI QUESTO

COMUNE AL N. REG. 152 DAL 15 LUG 2015 AL 29 LUG. 2015

CALVIGNASCO LI, 15 LUG 2015

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO COMUNALE
Patrizia Fiorini

